



Decreto Dirigenziale n. 237 del 28/11/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D. Lgs. n. 152/06, art. 208 e D.G.R. n. 386/2016. Modifica non sostanziale e voltura dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, ubicato alla via T. Tasso nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), dalla ditta PALO ANTONIO alla ditta ROTAM ECOFER s.r.l. con sede legale alla T. Tasso n. 13 nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Palo Antonio è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:

- del D.D. n. 40 del 01/03/2013 per l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso dell' impianto ubicato nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), riportato in Catasto al foglio n. 12 particelle nn. 1102 ex 937 e 1740ex 938 per una superficie complessiva di 5.264 mq;
- della polizza fidejussoria n. 40011591000856 della società TUA Assicurazioni S.p.A., a favore del Presidente della G.R. della Campania, con effetto dal 01/06/2012 al 01/06/2018;

CONSIDERATO che:

- in data 01/07/2016, prot. 0449722, la ditta Rotam Ecofer s.r.l., legale rappresentante Adinolfi Cosimina, avente sede legale alla via T. Tasso n. 13 nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), ha presentato istanza di voltura dell'attività di che trattasi, dalla ditta Palo Antonio alla ditta Rotam Ecofer s.r.l.;
- con successive note la ditta Rotam Ecofer s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa su richieste dell'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;

PRESO ATTO che la ditta "Rotam Ecofer s.r.l." ha trasmesso:

- attestato di versamento per spese istruttorie;
- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa l'invarianza rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 40 del 01/03/2013;
- nomina e accettazione di Responsabile Tecnico;
- dichiarazione prevista dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- dichiarazione che l'attività rientra tra quelle ad inquinamento scarsamente rilevante;
- richiesta di modifica non sostanziale al D.D. n. 40/2013, per l'inclusione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto;
- relazione tecnica, planimetria e attestato di versamento per spese istruttorie;
- l'autorizzazione allo scarico n. 001/2013, rilasciata dal Comune di Montecorvino Pugliano in testa alla ditta Palo Antonio, con scadenza al 14/12/2017;
- voltura della polizza fidejussoria n. 40011591000856, appendice n. 1, della società TUA Assicurazioni S.p.A., dalla ditta Palo Antonio alla ditta Rotam Ecofer s.r.l., con conferma della scadenza al 01/06/2018;
- planimetria generale con indicazione del lay-out di lavorazione e relativa relazione tecnica descrittiva;

TENUTO CONTO che la documentazione presentata dalla ditta è conforme alla D.G.R.C. n. 386/2016;

RITENUTO ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:

- accoglibile la richiesta di voltura;
- poter procedere al rilascio dell'autorizzazione di modifica non sostanziale per l'inclusione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

ACCOGLIERE la richiesta della ditta **Rotam Ecofer s.r.l.** di voltura, dalla ditta “Palo Antonio” alla ditta “Rotam Ecofer s.r.l.”, dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, dell'impianto ubicato alla via T. Tasso n. 13 nel Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), riportato in Catasto al foglio n. 12 particelle nn. 1102 ex 937 e 1740 ex 938 per una superficie complessiva di 5.264 mq, di cui 300 mq destinati ai veicoli da bonificare e 230 mq destinati ai veicoli bonificati.

PRECISARE che la scadenza dell'autorizzazione, dell'impianto de quo, è fissata al **01/06/2017** e pertanto la ditta Rotam Ecofer s.r.l. deve produrre domanda di rinnovo sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

AUTORIZZARE il conferimento presso l'impianto dei veicoli fuori uso (16.01.04*), così come riportato in relazione tecnica ed indicato nelle seguenti tabelle:

- per una quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento:

Tipologia veicoli	Estensione mq	Numero max veicoli stoccabili
M1, N1	256	32
M3, N3	40	1
a due ruote	4	4
totale	300	37

- per una quantità massima stoccabile di veicoli trattati e con una sopraelevazione massima di tre carcasse:

Tipologia veicoli	Estensione mq	Numero max veicoli stoccabili
M1, N1	184	23
M3, N3	40	1
a due ruote	6	6
totale	230	30

CONFERMARE, col presente provvedimento, che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso, di cui al codice CER 16.01.04*, ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER, sono quelli di seguito elencati:

codice CER	RIFIUTO
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.04*	Scarto di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13.02.05*	Scarto di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motore, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.11*	Pastiglie per freni contenenti amianto

16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio palladio iridio o platino
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19.12.01	Carta e cartone
19.12.02	Metalli ferrosi
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	vetro
19.12.08	Prodotti tessili

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

PRENDERE ATTO che:

- le acque nere e grigie, provenienti dai servizi igienici, recapitano in una vasca interrata a tenuta, periodicamente svuotata da ditte autorizzate;
- le acque di dilavamento piazzale, previa depurazione ed attraversamento in un pozzetto di ispezione ed analisi, recapitano in corpo idrico superficiale (torrente Asa).

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Rotam Ecofer s.r.l.** alla modifica non sostanziale per inclusione dell'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento piazzale, previa depurazione ed attraversamento in un pozzetto di ispezione ed analisi, con recapito finale in corpo idrico superficiale (torrente Asa), con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente

il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **semestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06 in colonna acque superficiali, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRENDERE ATTO, altresì, che le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto sono assimilabili a quelle scarsamente rilevanti, di cui all'art. 272, comma 1, Allegato IV lettera a) del D. Lgs. 152/06: "*lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno*".

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla Ditta Rotam Ecofer, con sede legale alla via T. Tasso n. 13 Montecorvino Pugliano (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr Antonello Barretta